

CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE –
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI E
RADIX SVIZZERA ITALIANA E LEGA POLMONARE TICINESE

TRA

L'Associazione RADIX Svizzera Italiana, no profit, con sede in Via Trevano 6 – CH 6900 Lugano di seguito nominata “Associazione”, nella persona del Direttore Sig. Marco Coppola con l'Associazione Lega Polmonare Ticinese, no profit, con sede principale in Via alla Campagna 9 – CH 6900 Lugano di seguito denominata “Lega” nella persona del Presidente Sig. Bruno Naccini

E

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070, e P.IVA 01040890079 rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini 2/a, di seguito denominata “Università” a ciò autorizzata con deliberazione _____

di seguito chiamate le Parti

Premesso

- che l'Università, in attuazione dei suoi fini istituzionali come individuati all'articolo 2 dello Statuto di Ateneo, valorizza il principio dell'internazionalizzazione;
- che nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza per l'Università la promozione e lo sviluppo dell'attività di ricerca anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con soggetti esterni;
- che l'Associazione è un'associazione senza scopo di lucro che si occupa principalmente di promozione della salute e prevenzione delle dipendenze nel Canton Ticino e nelle zone italofone della Svizzera;
- che il nome stesso, Radix (radice), ne spiega la filosofia: l'obiettivo è agire alla base dei problemi per indebolire i fattori che portano alle dipendenze e, parallelamente, radicare nell'individuo le competenze necessarie per il benessere psicofisico;
- che le aree di intervento principali dell'Associazione sono: prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamentali, promozione del benessere psichico, intervento precoce, supporto e consulenza;
- che la Lega è un'organizzazione di pubblica utilità che si dedica alla prevenzione, alla cura e al sostegno delle persone affette da malattie polmonari, delle vie respiratorie e della tubercolosi;
- che la Lega si occupa di assistenza e cure infermieristiche, di cure domiciliari, di terapie respiratorie, di consulenza, di prevenzione e salute pubblica, di tabaccologia, di qualità dell'aria, di screening, consulenza sociale, sostegno psicologico;

- che la Convenzione ha per oggetto la definizione del disegno di ricerca e predisposizione dello strumento di rilevazione (questionario), la revisione e aggiornamento del suddetto strumento a seguito della fase di pre-test, l'implementazione della rilevazione su piattaforma digitale *online* o altro applicativo idoneo, l'analisi statistica dei dati raccolti e redazione del rapporto finale di ricerca, la divulgazione e presentazione pubblica delle evidenze emerse;
- che le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi, intendono avviare un rapporto di collaborazione;

tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 (Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione detta 'Conto Terzi'.

Articolo 2 (Oggetto)

L'Associazione RADIX e la Lega Polmonare Ticinese affidano all'Università la realizzazione entro il 2028 del progetto Escape Moon che riguarda il rafforzamento delle competenze di salute e di vita e delle conoscenze rispetto ai rischi del consumo di alcol, tabacco e prodotti simili. La finalità ultima è prevenire i comportamenti a rischio rispetto al consumo di tali sostanze. L'esperienza fatta con il gioco nell'Escape room ha anche altri sotto-obiettivi altrettanto rilevanti. In sintesi:

- Obiettivo generale: aumentare il senso critico per proteggere i/le giovani dai comportamenti a rischio.
- Obiettivi specifici: aumentare le competenze relative al senso critico e l'autonomia decisionale, prevenire comportamenti a rischio, aumentare le informazioni e la consapevolezza di alcune dinamiche sociali che influenzano in modo occulto le decisioni di giovani adulti (dinamiche di gruppo, meccanismi pubblicitari, strategie di marketing e fake news).

Articolo 3 (Durata e calendario delle attività)

L'attività richiesta si svolgerà dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione (c.d. Conto terzi) fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 4 (Impegni dell'Università)

L'Università si impegna a curare la realizzazione dello studio, nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 2.

A tal fine, l'Università assicura il coordinamento dell'attività tecnica e scientifica, individuando quale responsabile scientifico dell'iniziativa la Prof.ssa Mariagrazia Monaci, docente in ruolo dell'Università. In particolare, l'Università si impegna a:

- a) garantire lo svolgimento delle attività stabilite dall'articolo 2 secondo le tempistiche previste nell'articolo 3 e le modalità concordate con l'Associazione e la Lega;
- b) segnalare tempestivamente eventuali problematiche che impediscono il regolare svolgimento dell'incarico;
- c) mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere, di cui verrà a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, salvo consenso scritto dell'Associazione e della Lega;

- d) non apportare variazioni delle attività concordate senza autorizzazione e accordo con l'Associazione e la Lega, considerando che le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta.

Articolo 5 (Impegni dell'Associazione e della Lega)

L'Associazione e la Lega si impegnano a mettere a disposizione dell'Università la documentazione, il materiale, le strutture, i contatti ed ogni informazione necessaria e utile alla realizzazione delle attività affidate.

Articolo 6 (Corrispettivo)

Per l'espletamento delle attività previste all'articolo 2, è convenuto un compenso di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) oltre l'Iva di legge al 22% per un totale complessivo di euro 6.710,00.

L'importo non sarà soggetto a variazioni per tutta la durata del contratto.

Il pagamento sarà corrisposto dall'Associazione Radix in un'unica soluzione al termine delle attività svolte, dietro presentazione di idonea relazione.

La fattura per l'attribuzione del corrispettivo all'Università dovrà essere intestata a:

Radix Svizzera italiana
Via Trevano 6 | 6900 Lugano

Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, mediante pagamento attraverso bonifico bancario, a seguito dell'emissione della fattura attiva da parte dell'Università, entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione.

Articolo 7 (Obblighi tracciabilità flussi finanziari)

L'Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, l'Università si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Convenzione, sia attivi da parte dell'Associazione che passivi verso l'Università, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche; tali conti sono soggetti agli obblighi di comunicazione indicati nella successiva lettera a) di questo articolo;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010;

- e) in caso di nuove accensioni e di variazione dei conti dedicati, a comunicare all'Associazione gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti e comunque ogni modifica ai dati trasmessi;
- f) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento, salvi restando i casi di integrazione automatica dei contratti e delle convenzioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010.

Articolo 8 (Trattamento dei dati)

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Associazione RADIX può essere contattato al seguente indirizzo: info@radix-ti.ch

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Lega Polmonare Ticinese può essere contattato al seguente indirizzo: info@legapolm.ch

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.

Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

Articolo 9 (Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza della presente Convenzione, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10 (Recesso)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente atto per cause che ne rendano impossibile la prosecuzione. In tali ipotesi, il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite e per le spese

sostenute. L'Università sarà tenuta, tuttavia, a trasmettere all'Associazione e alla Lega, entro dieci giorni dalla comunicazione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati delle attività fino a quel momento svolte.

Articolo 11 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 12 (Spese di bollo e registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tale ipotesi, l'onere di registrazione sarà a carico del richiedente. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006.

Letta, approvata e sottoscritta

Aosta, lì (ved. segnatura di protocollo)

Per l'Associazione Radix Svizzera Italiana

Il Direttore Marco Coppola

Per la Lega polmonare ticinese

Il Presidente Bruno Naccini

Per l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste

La Rettrice Manuela Ceretta